

**IN BREVE n. 015-2009**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

## **CURIOSITA'**

### Anche il morto deve pagare

L'Ici sulla prima casa non c'è più, ma la tassa sull'ultima casa, quella dove riposare per l'eternità, è dura a morire. I regolamenti di molti Comuni italiani impongono, infatti, un canone per i loculi del cimitero dati in concessione ai privati. L'ultimo in ordine di tempo a riesumare il macabro balzello è stato il sindaco di Torre del Greco, che per rimpinguare le casse comunali ha lanciato una campagna contro gli evasori nascosti all'ombra dei cipressi. Tariffario alla mano, il nuovo costo per ogni nicchia è di 15 euro annui.

### Il decurione è stato il primo 007 del fisco

Responsabili del gettito fiscale nel territorio di competenza. Questa la funzione che un decreto imperiale, a firma di Diocleziano, attribuiva a chi gestiva l'attività dei municipi e delle colonie romane e vigilava affinché il gettito fiscale non subisse contrazioni o interruzioni. Erano così definiti perché vi accedeva un decimo dei coloni mentre il consiglio, l'*ordo decurionum*, aveva rappresentanti sul territorio nazionale. Con la suddivisione dell'impero in diocesi, subentrarono i *rationales summarum*, ufficiali finanziari competenti in materia di contabilità fiscale.

## **PICCOLI INTEREVENTI NIENTE ANESTESISTA**

L'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione. È escluso il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui il medico proceda alla somministrazione di anestesia locale per la realizzazione di interventi di chirurgia plastica a livello ambulatoriale in assenza della specializzazione in anestesia. La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) - non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia.

In particolare, l'uso di sostanze anestetiche per infiltrazioni locali e loco-regionali è tecnica consolidata e consentita a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, pur se non specialisti in Anestesia e rianimazione e, a maggior ragione, quindi, a tutti gli specialisti in area chirurgica.

*Cassazione sentenza sezione VI penale 11004 depositata il 12 marzo 2009*

(vedi anche Brevia 012)

## **IL TICKET SANITARIO SI RECUPERA SENZA RICETTA da Sole 24 ore**

Contrariamente alle precedenti istruzioni (si veda pagina 103 delle istruzioni al modello Unico PF/2008), l'appendice delle istruzioni per la compilazione del modello Unico-PF/2009, a pagina 88, non fa alcun cenno in merito alla documentazione della "spesa per ticket".

Sembrebbe, in tal modo, superata la precedente posizione dell'agenzia delle Entrate per la quale «in mancanza della fotocopia della ricetta non è possibile fruire della detrazione».

A rigor di logica, vista la mancata evidenza nelle attuali istruzioni rispetto a quelle passate, il contribuente che avesse presentato Unico-PF/2009, se fosse chiamato un domani a documentare dette spese, non dovrebbe avere problemi anche in assenza di ricetta. E auspicabile, tuttavia, una precisazione al fine di spiegare la discrasia rispetto a quanto indicato nelle istruzioni al modello 730, in appendice, a pagina 64 (dove, tuttavia, viene usato il verbo "potrà" e non "dovrà").

## **PENSIONI INPDAP e I.I.S.**

Una recente sentenza della Corte Conti sezione giurisdizionale Puglia (sentenza 27 marzo 2009 n. 219) ha riconosciuto ai pubblici dipendenti collocati a riposo anticipatamente rispetto all'età pensionabile con godimento dell'indennità integrativa speciale ridotta in quarantesimi il diritto, una volta raggiunta l'età pensionabile (60 anni le donne e 65 gli uomini), a ottenere le variazioni dell'indennità stessa in misura intera.

Inoltre ai pensionati titolari di pensione anticipata al raggiungimento dell'età pensionabile dovrebbe spettare anche l'IIS nella misura intera. L'INPDAP tuttavia ha assunto a tal riguardo una posizione negativa costringendo i pensionati al ricorso alla Corte dei conti per far valere questo diritto.

In via preliminare va peraltro inoltrata domanda all'INPDAP al compimento dell'età pensionabile e in caso di diniego dell'ente previdenziale che è tenuto alla risposta per evitare una denuncia di omissione di atti d'ufficio, decorsi 30 giorni, si potrà proporre ricorso ai comitati di vigilanza dell'INPDAP, nel rispetto del termine perentorio dei 30 giorni dalla notifica del provvedimento di mancato accoglimento della riliquidazione della pensione.

## **DISABILI RICOVERATI - SI' AI PERMESSI PER TERAPIE E VISITE ESTERNE**

Se un disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per visite e terapie si interrompe il tempo pieno del ricovero e si determina il necessario affidamento all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.

Infatti l'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 consente al lavoratore genitore di minore con handicap grave, nonché al parente o affine entro il terzo grado che assiste una persona con grave disabilità, di fruire di tre giorni di permesso mensile a condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Pertanto in caso di interruzione del ricovero per effettuare visite o cure è possibile utilizzare i permessi a condizione il lavoratore che assiste il disabile presenti l'apposita documentazione, rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO Interpello 20 febbraio 2009 numero 13 (documento 95)**

## **RITENUTE D'ACCONTO VALIDE ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA**

Nella risoluzione 68/E l'Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente può scomputare dall'IRPEF le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo subite anche se non è in condizione di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

Infatti la dizione "certificazioni richieste al contribuente" utilizzata dall'articolo 36ter del DPR 600/73 non esclude le certificazioni diverse da quelle rilasciate dai sostituti di imposta e pertanto il contribuente può scomputare le ritenute subite purché sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione di banche o altri intermediari idonea a comprovare l'importo effettivamente percepito al netto della ritenuta come risulta nella fatture.

La risoluzione non prevede invece nulla nei casi di pagamento in contanti.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 68/E (documento 96)**

## **BANCA CENTRALE - TASSO DI RIFERIMENTO**

La Banca Centrale Europea ha fissato, con decorrenza dall'8 aprile 2009, il tasso ufficiale di riferimento nella misura percentuale dell'1,25%.

In proposito, l'Inps INPS con la circolare 07 aprile 2009, n. 52 fornisce indicazioni sulla determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 7 aprile 2009 n. 52 (documento 97)**

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:**

### **Prevenzione e contrasto all'evasione in dieci mosse Nero su bianco gli indirizzi operativi 2009**

Beni e servizi di lusso sotto la lente del Fisco per scovare i clienti con capacità di spesa più elevata rispetto a quanto dichiarato, un potenziamento dei mezzi messi in campo per stroncare le compensazioni di crediti inesistenti e una costante attività di tutoraggio delle grandi imprese per prevenire i rischi legati ai singoli settori.

Questi tre dei punti chiave del "decalogo" della lotta all'evasione per il 2009, che focalizza l'attenzione anche sul contrasto alle frodi, le indagini finanziarie, l'analisi dei rischi, il controllo dei contribuenti con regimi fiscali agevolativi e l'utilizzo degli strumenti di definizione del contenzioso. La circolare n. 13/E, pubblicata oggi, illustra gli indirizzi operativi per l'attività di prevenzione e lotta all'evasione 2009 che mirano a realizzare controlli focalizzati sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche) e interventi ad hoc per ciascuna grande tipologia.

Fondamentale nella lotta all'evasione è la qualità delle analisi del rischio da cui dipenderà la capacità di intercettare situazioni di effettiva e consistente evasione. L'obiettivo, infatti, è non solo il recupero di quanto sottratto indebitamente al fisco, ma anche l'incremento del gettito "da compliance" (ovvero da adempimento spontaneo).

**Accertamento sintetico e residenze fittizie** - Al via specifiche "campagne" per rilevare cessioni di beni e prestazioni di servizi di lusso, come ad esempio quelle effettuate da tour operator, centri benessere e circoli. Massimo impegno, dunque, sul fronte dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche in base agli elementi di capacità contributiva, da valutare nel contesto del nucleo familiare, qualora i redditi complessivamente dichiarati risultino non coerenti con la capacità di spesa dimostrata.

Sarà poi inasprito, con l'apporto dei comuni, il contrasto al fenomeno delle residenze fittizie in Paesi a fiscalità privilegiata.

**Semaforo rosso alle compensazioni fraudolente** - Stretta sulle compensazioni con crediti inesistenti, sia tramite interventi specifici (ad esempio per le società che non presentano dichiarazione o per le quali la legale rappresentanza e/o l'assetto societario sono riconducibili a persone fisiche coinvolte in precedenti frodi o comunque nullatenenti o con redditi irrisori), sia in sede di ordinario controllo sostanziale.

**Sotto la lente i regimi fiscali agevolativi** – Controlli più mirati ed efficaci, grazie alle analisi di rischio, per scovare vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli privati”).

**Agenzia “tutor” per le grandissime imprese** - Direzioni regionali all'opera per differenziare l'attività di controllo, analizzando, a livello personalizzato, i rischi legati al settore di ciascuna impresa di grandissime dimensione (con volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro nel 2009; importo che sarà diminuito fino a 100 milioni entro il 2011).

Non solo: le strutture regionali dovranno anche curare il controllo sistematico, e per certi aspetti preventivo, in modo da assicurare un elevato grado di correttezza dei comportamenti di questo importante “target” di contribuenti.

**Lanciata la sfida alle frodi** - Rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni di tipo fraudolento in pole position, in linea con quanto stabilito dalla manovra d'estate (dl 112/2008): a questo scopo, è stato istituito l'ufficio centrale Antifrode, all'interno della direzione Accertamento, e uffici dedicati in nove direzioni regionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia).

**Presidio costante su tutti i grandi contribuenti** - Imprese e professionisti con volume d'affari Iva, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro - spiega il documento di prassi - saranno al centro dell'attenzione delle direzioni regionali competenti in materia di controlli, accertamento, contenzioso, riscossione, rimborsi e verifiche sui crediti usati in compensazione.

**Analisi dei rischi sempre più sofisticate per le imprese di medie dimensioni** - Per le realtà “medie” - ovvero con volume d'affari Iva, ricavi o compensi da 5.164.569 euro e inferiori a 100 milioni di euro - sono messe a punto, in considerazione delle specifiche peculiarità economiche e fiscali che le caratterizzano, metodologie di analisi dei rischi di evasione ed elusione sempre più sofisticate e incisive.

**Studi di settore e indagini finanziarie per imprese minori e autonomi** - Realtà di minori dimensioni - con volume d'affari Iva, ricavi o compensi fino a 5.164.568 euro - e lavoratori autonomi “al microscopio” con analisi mirate e particolarmente selettive, in modo da evidenziare i principali rischi di evasione e di elusione. Si tratta di indagini che riguardano una categoria di contribuenti particolarmente numerosa, per le quali gli uffici dell'Agenzia potranno contare sulle risultanze degli studi di settore, oltre che sul ricorso mirato allo strumento delle indagini finanziarie, in molti casi particolarmente utile per provare le violazioni.

**“Incoraggiare” le definizioni per evitare il contenzioso**

L'Agenzia punta poi a un sempre maggiore utilizzo degli strumenti di definizione, come ad esempio l'accertamento con adesione, la cui portata è stata ulteriormente ampliata con il decreto legge anticrisi (Dl 185/2008), per stabilire e riscuotere le somme dovute in tempi più rapidi. A questo scopo, spiega la circolare, gli elementi di prova in mano al Fisco devono essere connotati da “certa e concreta rilevanza”, così da rendere non proficua la via del contenzioso.

**Accertamenti subito “concretizzati”** - Massimo dell'impegno, infine - a tutti i livelli organizzativi competenti - per concretizzare velocemente l'azione di accertamento, utilizzando i risultati delle attività istruttorie, come ad esempio i processi verbali di constatazione non definiti.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 9 aprile 2009 n. 13/E  
(documento 98)**

## **IL CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE NON VALE COME SPECIALIZZAZIONE**

Il corso di formazione specifica in Medicina generale non è equipollente a una specializzazione né esiste una specializzazione in Medicina generale.

Infatti questo diploma non consiste in una specializzazione perché conseguito all'esito di corsi organizzati e attivati dalle Regioni o dalle Province autonome (non già di scuole di specializzazione delle Facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia), diretti alla formazione (non già specializzazione) dei medici ai fini dell'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina generale nell'ambito del SSN. Né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l'ammissione alla procedura: le equipollenze sono disciplinate dalla tabella B del Dm30 gennaio 1998, che prevede «soltanto scuole equipollenti», e tra queste quella di Medicina generale. In particolare,

la norma spiega l'equipollenza con la «specializzazione in Medicina generale», ma «non anche la formazione specifica in Medicina generale».

*Consiglio di Stato sezione V decisione 456 depositata il 28 gennaio 2009 (vedi anche DLgs 257/1991 e DM 30 gennaio 1998)*

### **LE MANSIONI PRIMARIALI VANNO RETRIBUITE**

Lo svolgimento delle mansioni primariali per posto vacante comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte della amministrazione.

In particolare, non è configurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.

Pertanto in caso di esigenze di servizio, l'impiegato del Ssn può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione non può eccedere i 60 giorni. Inoltre non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale in posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientra fra i compiti ordinari di quella sottostante. Conseguentemente nel caso la protrazione dell'attività sia riferibile unicamente a inerzia del datore di lavoro, non può essere fatta ricadere sul dipendente, che ha quindi diritto a percepire il compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della posizione superiore e quello di appartenenza, per il periodo eccedente i 60 giorni a far tempo dalla data dell'incarico fino alla cessazione.

*Consiglio di Stato decisione 633 depositata il 5 febbraio 2009*